

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581 ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 02/2016 REGATA VELICA denominata "REGATA ZONALE LASER".

Località: Ancona Data: 14 febbraio 2016

Organizzatore: Lega Navale Italiana di Ancona Recapito telefonico: 071/206656

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

VISTA la documentata istanza assunta a prot. n. 2609 in data 25.01.2016, presentata

dal Sig. Nicola BASTI, in qualità di Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Ancona, relativa all'effettuazione di una manifestazione velica, prevista per il giorno 14 febbraio 2016 nella zona di mare antistante il litorale nord del comune

di Ancona;

VISTO il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72),

reso esecutivo con Legge nº 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo

Regolamento di esecuzione:

RENDE NOTO

che dalle ore 11.00 alle ore 16.00 del giorno 14 febbraio 2016, la zona di mare antistante il litorale nord del comune di Ancona, sarà interessata da una manifestazione velica organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ancona.

Le imbarcazioni partecipanti opereranno all'interno di un campo di gara, segnalato con boe di colore arancione, avente forma circolare con raggio di 0,3 miglia nautiche e centro nel punto di coordinate:

LAT. 43°36'40"N – LONG. 013°27'50"E (vedasi stralcio di carta nautica allegato).

ORDINA

Art. 1- Interdizione del campo di gara

A partire dalle ore 11.00 alle ore 16.00 del giorno 14.02.2016, nella zona di mare sopra citata, segnalata con boe di colore arancione e riportata nello stralcio di carta nautica allegato alla presente Ordinanza, è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica:
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzatore, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col recapito **1530** o via VHF/FM Ch. 16 per le situazioni di emergenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dal limite del campo di gara, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione dei partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Competenze dell'organizzatore

4.1 Conferma dell'evento.

L'organizzatore invia all'Autorità Marittima, via posta elettronica ai seguenti indirizzi tecnica.cpancona@mit.gov.it e so.cpancona@mit.gov.it, una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione. In seno alla citata comunicazione dovrà essere indicato

- il numero delle unità partecipanti;
- i canali VHF/FM utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio e con la sala operativa dell'Autorità Marittima (ad eccezione dei canali 16 12 10);
- il nominativo delle unità facenti parte dell'organizzazione di gara ;
- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile delle attività di appoggio in mare ai partecipanti facente capo all'organizzatore che, per la durata dell'evento, dovrà assicurare i contatti con la sala operativa della Capitaneria di porto di Ancona, utilizzando, oltre che l'apparato VHF/FM, anche i seguenti recapiti: 1530 (per i soli casi d'emergenza) – tel. N°071/502101, (diretto della sala operativa), N°071/50210209 (fax sala operativa).

L'organizzatore delimita il campo di gara con la sistemazione, non prima di 2 ore dell'inizio dell'evento, di boe di colore arancione che devono essere rimosse al termine della manifestazione.

4.2 Comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento – Comunicazioni di emergenza

L'organizzatore invia alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Ancona (<u>so.cpancona@mit.gov.it</u> - fax 071-50210209), una comunicazione di inizio dell'evento via VHF/FM, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

Analoga comunicazione viene inoltrata alla conclusione (che deve coincidere con il rientro in porto di tutti i partecipanti e delle unità in assistenza).

Il mancato inoltro della comunicazione di conferma comporta la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

L'organizzatore informa immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di Ancona del verificarsi di una situazione di emergenza.

4.3 Verifiche preliminari sulle unità partecipanti

Ferme restando le deroghe previste dalla normativa vigente in tema di competizioni sportive, l'organizzatore ammette a partecipare all'evento esclusivamente unità, conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dalla Federazione Italiana Vela, regolarmente armate ed equipaggiate, in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza in base alla navigazione effettivamente svolta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 171/2005 e del Regolamento di Attuazione n. 146/2008.

4.4 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine

L'organizzatore accerta che le condizioni meteomarine, dall'inizio alla fase di rientro, siano tali da consentirne la piena sicurezza, sospendendo la manifestazione qualora, tenuto conto della tipologia delle unità partecipanti, il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base anche dell'apprezzamento di *buona perizia marinaresca*.

4.5 Servizio di assistenza e vigilanza in mare ed a terra - Operatività dei mezzi di appoggio

L'organizzatore assicura per l'intera durata dell'evento (nelle tre fasi dell'uscita in mare, della gara e del rientro), un servizio di assistenza ai partecipanti e vigilanza durante il percorso, con l'impiego di imbarcazioni, a ciò destinate in via esclusiva, nel numero e del tipo indicato dalla Federazione Italiana Vela e comunque idoneo, in base alle caratteristiche della manifestazione, a fronteggiare le necessità sulla base del prudente apprezzamento dell'organizzatore.

Le unità in servizio di assistenza/vigilanza:

- siano munite di apparato VHF/FM, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l'immediato contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto;
- inalberino la bandiera "A" del codice internazione dei segnali, al fine di risultare immediatamente individuabili:

Qualora, per il peggioramento delle condizioni meteomarine, avarie o in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l'operatività delle unità appoggio – per numero complessivo o capacità di tenuta del mare - l'organizzatore sospende l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro in porto dei partecipanti.

Art. 5 Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

L'organizzatore, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da

responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti da 4.1 a 4.5.

Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: Dlgs. n. 4 del 09.01.2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.ancona.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, 10.02.2016

F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA

